



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 10 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Approvazione modifiche.

L'anno **duemilaventitre**, addì **29** del mese di **aprile** alle ore **9:40** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale, composto dai signori:

		ASSENTI	
		GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco		
Berti Giulia	Consigliere	X	
Bragagna Mauro	Consigliere		
Degasperi Mariano	Consigliere		
Faustini Rosanna	Consigliere		
Filippi Ettore	Consigliere		
Filippi Vigilio	Consigliere		
Filippo Cosima Luigia	Consigliere		
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere		
Olimpo Francesco	Consigliere		
Pedroni Gabriella	Consigliere		
Pellegrini Chiara	Consigliere	X	
Puccio Pietro	Consigliere		
Recchia Andrea	Consigliere	X	
Ress Daniele	Consigliere	X	
Tabarelli Samuel	Consigliere		
Trapin Marco Emilio	Consigliere		
Ziglio Alessandro	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Approvazione modifiche.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse.

Con delibera di Consiglio comunale n. 11 dd. 12.05.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, successivamente modificato con consiliari n. 51/2015, 12/2016, decreto del Commissario straordinario del Comune di San Michele all'Adige n. 77/2020 e consiliare n 4/2021.

Si rende ora necessario introdurre alcuni correttivi al Regolamento come richiesto dai seguenti interventi normativi:

- deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Il provvedimento adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Il TQRIF si applica dal 1.01.2023 (art. 1, co. 2, della deliberazione). Ogni schema individua in maniera puntuale obblighi e servizi che deve garantire l'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Con deliberazione consiliare n. 11 del 05.04.2022, esecutiva, questo Comune ha adottato lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3, co. 1, del TQRIF.
- comma 10 dell'art. 238 del D. LGS n. 152 del 2006, come modificato da ultimo dalla L. 118 del 5.08.2022, che recita: "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni*";
- art. 1, co. 48, L. 178 del 30.12.2020, che prevede una riduzione della tariffa rifiuti corrispettiva per i soggetti titolari di pensione ed iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero.

ASIA (Azienda speciale per l'igiene ambientale) con nota acquisita in atti sub prot. n. 3375 dd 12.04.2023 ha inviato agli enti soci tra l'altro la bozza di variazione in merito del regolamento di applicazione della tariffa rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso.

Visto ed esaminato il testo della variazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come predisposto dagli uffici comunali. Si illustrano di seguito le modifiche apportate al Regolamento (testo da eliminare: carattere barrato - testo novellato: in grassetto).

Nel testo del Regolamento viene sostituito, laddove ancora presente, il termine "~~assimilati~~" con il termine "**simili**" in adeguamento al D. Lg.vo 116/2020 che ha riformulato la classificazione dei rifiuti.

Denominazione del Regolamento: Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ~~assimilati~~ **simili**.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

- Co.2. Il servizio di gestione dei rifiuti, come individuato all'art. 2, è integralmente finanziato dal gettito della tariffa **ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare la quantità dei rifiuti conferiti, anche ai fini dell'applicazione e della quantificazione della**

tariffa.

- Co.4 ~~Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ovvero entro il termine fissato annualmente dall'Assemblea dei Comuni soci del Soggetto gestore, compatibilmente con le disposizioni ARERA, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Ente territorialmente competente i dati del piano finanziario, di propria competenza, per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Ente territoriale competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo e comunque almeno 45 giorni prima del termine fissato per l'approvazione delle tariffe.~~

(nдр: il co. 4 viene modificato in relazione a quanto disposto dal DL n 228/2021, che ha portato il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti della tariffa al 30.04 di ciascun anno.)

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

- Co.2. In deroga al comma precedente, l'amministratore di centri commerciali, artigianali e di servizi, **è tenuto** ~~può richiedere al soggetto gestore di sostituirsi nel~~ al pagamento della tariffa complessiva relativa ~~ai~~ **alle parti comuni dei** locali in gestione.

(nдр: il co. 2 viene modificato in relazione a quanto disposto dal co. 644 dell'art. 1 della L 147/2013)

- Co.5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore all'anno **a sei mesi**, ~~compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione,~~ il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

(nдр: il co. 5 viene modificato in relazione a quanto disposto dal co. 643 dell'art. 1 della L 147/2013)

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

Co. 1:

- a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune. **Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti a seguito di regolare comunicazione di ospitalità presentata agli organi competenti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.**
- b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza, **inclusi i cittadini italiani che risiedono all'estero.**

**Art. 15 bis - Esclusione parziale della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio**

- Co.1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero (una delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**

- Co.2. **Tali utenze sono escluse dalla corresponsione di tutto o parte della componente variabile "quota servizi" della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa. I criteri di quantificazione della riduzione della componente variabile "quota servizi" sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.**

- Co.3. **La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico per una o più frazioni di rifiuto deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio, laddove necessario tramite stipula di apposita convenzione. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico non potranno utilizzare il servizio di raccolta del gestore relativo alle**

frazioni di rifiuto conferite esternamente.

- Co.4.** Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
- Co.5.** Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. Inoltre, annualmente, l'utente non domestiche trasmette entro il termine stabilito dalla vigente normativa anche all'ente gestore copia del MUD ai fini del controllo sull'avvenuto corretto recupero.
- Co.6.** In caso di mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 5, ovvero quando non sia dimostrato il totale conferimento di quanto dichiarato al di fuori del servizio pubblico il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla fatturazione.

(nдр: l'art. viene introdotto in attuazione del co.10 dell'art. 238 del DLGS 152/2006)

#### Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio

- Co.2.** ~~L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.~~  
La tariffa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della quota fissa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

(nдр: il co.2 viene modificato ai sensi del co. 656 dell'art. 1 della L 147/2013)

#### Art. 17 bis - Riduzione per cittadini residenti all'estero

- Co.1.** Ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata (escluso addebiti dei conferimenti misurati) per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
- siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione
  - l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.
- Co.2.** La riduzione si applica a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

(nдр: l'art. viene introdotto in attuazione del co.48, art. 1. L 178/2020))

#### Art. 20 Tariffa giornaliera di smaltimento

- Co.1.** Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, ~~aree private~~ locali ed aree pubbliche ad ~~uso private~~ o ad uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze di attività già soggette a tariffa annuale, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a ~~60 (sessanta)~~ **183 (centottantatre)** giorni, anche se ricorrente.

(nдр: il co.1 viene modificato ai sensi del co. 662 dell'art. 1 della L 147/2013)

#### Art. 22 - Servizi extra-tariffa

- Co.5.** Il corrispettivo per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti non si applica agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizione di fragilità economica e/o fisica individuati secondo criteri

**definiti dall'ente territorialmente competente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.**

(n.d.r. il co. 5 viene introdotto ai sensi del disposto dell'art. 29.5 del TQRIF)

#### Art. 23 - Comunicazioni

- Co.1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 8, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore del servizio l'inizio ~~e la cessazione~~ del possesso o detenzione dei locali e aree entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
- Co.3. ~~La cessazione dell'utenza si considera efficace con la comunicazione di cessazione e contestuale riconsegna del dispositivo, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2.~~  
**Le richieste di variazione e di cessazione del servizio con eventuale restituzione del dispositivo devono essere inviate al Gestore del servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Le richieste di cessazione del servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto, ovvero dalla data della presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
- Co.11. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, ~~di variazione, di cessazione~~ hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno successivo alla data di presentazione della stessa.

(n.d.r. i co. vengono modificati ai sensi del disposto dell'art. 6 del TQRIF)

#### Art. 25 - Violazioni e penalità

- Co.1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito **dall'art. 6, comma 6 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2, e** dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:
- Co.3. In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza alcuna maggiorazione. Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a dimostrarne la ricezione. Sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative **sostenute dall'ente pari ad € 10,00=**, nonchè indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.

#### Art. 27 - Rimborsi e conguagli

- Co.2. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro ~~480~~ **120** giorni dalla data della richiesta.
- Co.3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data ~~dell'istanza dell'avvenuto pagamento e dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.~~

(n.d.r. i co. vengono modificati ai sensi del disposto dell'art. 28.3 del TQRIF)

#### Art. 28 – Norma transitoria – Elementi informativi agli utenti

- Co.1. ~~Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione della nuova normativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il PEF viene predisposto dal soggetto gestore adottando per la scelta dei parametri discrezionali, quei valori che permettono di ridurre il più possibile la tariffa praticata agli utenti. Il PEF comunale 2020 viene adottato per quanto di competenza dal Consiglio comunale accertando il rispetto dei criteri sopra indicati, con contestuale approvazione delle relative tariffe.~~

**Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dal gestore attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.**

#### Art. 29 – Entrata in vigore

- Co.1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge hanno effetto a decorrere ~~dal 1° gennaio 2024~~ **dal 1° gennaio 2023.**
- Co.2. Le situazioni e le posizioni dichiarate ai fini dell'applicazione della tariffa secondo il metodo normalizzato saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente regolamento.
- ~~Co.3. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con provvedimento commissariale n. 77 del 16.07.2020.~~

Richiamato l'art. 3, co. 5 quinquies del DL n. 228/2021 che stabilisce che l'approvazione della tariffa rifiuti e dei relativi regolamenti avviene entro il 30 aprile di ogni anno e il combinato disposto dell'art. 52, co. 2, del D. Lgs.446 del 1997 e dell'art. 53, co. 16, della L. 388 del 2000, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli stessi enti, con entrata in vigore dal 1° gennaio dello stesso anno. Pertanto l'approvazione della presente modifica al regolamento in oggetto entro il termine del 30.04.2023 garantisce l'applicazione dello stesso così come modificato a partire dal 1.01.2023.

Richiamato l'art. 9 bis "Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria" della LP 36/1993.

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del DL 201 del 6.12.2011 (*conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*) introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, che attribuisce alla pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) la condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI.

Richiamato il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 08.02.2023.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale e in particolare l'art. 48 che dispone tra l'altro che i regolamenti comunali siano approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Tributi – Sofia Roncador”

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel nuovo testo composto da n. 29 articoli, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto, come espresso in premessa, che la modifica del presente regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2023.
3. Di trasmettere, tramite il Portale del Federalismo fiscale, la presente deliberazione ed il relativo Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze MEF, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione Consiglio comunale nr. 10 dd. 29.04.2023.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rosanna Faustini  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **3.05.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.